

ATTO N. DD 1169

DEL 13/03/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 79

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Ampliamento e modifica impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni R3, R5, R12 e R13 di cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”
Comune: Cumiana (TO)
Proponente: Pitagora s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 22/12/2022 la Società Pitagora s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via IV Novembre n. 9 ad Avigliana (TO) e P. IVA 11312340018 - ha presentato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 40/98, istanza di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale relativamente al progetto denominato “*Ampliamento e modifica impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni R3, R5, R12 e R13 di cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno*” da realizzarsi nel Comune di Cumiana (TO).

Il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell’allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Con nota prot. n. 632 del 02/01/2023, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire, nel termine di legge di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 28/02/2023 il proponente ha trasmesso integrazioni spontanee al fine di correggere un refuso contenuto nella tabella riepilogativa dei quantitativi di rifiuti previsti in ingresso all’impianto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

Dato atto che:

Stato di fatto

La Società proponente in Comune di Cumiana in Strada Pinerolo n. 17 (S.P. n. 589), in un'area di circa 16.440 mq (foglio 83 particelle 20, 21, 149 parte, 151 parte, 153 parte, 155 parte e 157 parte), svolge attività di gestione rifiuti non pericolosi in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 300 – 23863 del 25/09/2018, e successivamente aggiornata, che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione in materia di rifiuti ex. art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e DM 05/02/1998;
- autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ex. art. 269 del D. Lgs. 152/2006.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità autorizzate sono le seguenti:

| Tipologia di rifiuto | Attività di recupero* | q.tà movimentata (t/anno) | q. tà massima stoccabile (t) |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonacati e conglomerati di cemento armato e non | R5 | 26.500 | 7.650 |
| 7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate | R5 | 1.500 | 504 |
| 7.6: conglomerato bituminoso | R 5 | 12.000 | 1.024 |
| 7.31 bis: terre e rocce da scavo | R5 | 16.500 | 1.008 |
| Totale | | 56.500 t/anno | 10.186 t |

* Tipologia 7.1 Attività di recupero p.to 7.1.3 le. a) - produzione di MPS: - materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.

Tipologia 7.2 Attività di recupero p.to 7.2.3 le. f) – utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali...previo eventuale trattamento di cui al punto d)

Tipologia 7.6 – Caratteristiche del materiale ottenuto (EoW): Granulato di conglomerato bituminoso, conforme al D.M. n. 69 del 28/3/2018

Tipologia 7.31 bis - formazione di rilevati e sottofondi

Stato di progetto

Al fine di ampliare i servizi offerti alla propria clientela, ottimizzare le lavorazioni e adeguare la propria offerta alle esigenze di mercato, il proponente ha intenzione di sostituire l'autorizzazione esistente con una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 che preveda, oltre a quanto già attualmente autorizzato, quanto segue:

- introduzione dell'attività di recupero R5, sulla tipologia merceologica "Terre e rocce da scavo" per la

- produzione di mps da commercializzare;
- introduzione dell'attività di compostaggio di sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde;
 - introduzione dell'attività di messa in riserva, R13, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da legno, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi finalizzata a completare il servizio di ritiro offerto al settore edilizio;
 - introduzione impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo;
 - ampliamento delle aree autorizzate (5.400 mq) in funzione dell'acquisizione di nuove particelle catastali (Foglio 8 – 22, 25, 113, 114, 131, 155 parte);
 - revisione del layout dell'impianto.

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

| Macrotipologia | Attività di recupero | q.tà movimentata (t/anno) | q. tà massima stoccabile (t) |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione | R13 – R15 D.M. 152/2022 | 26.500 | 9.000 |
| Rifiuti inerti di origine minerale | R13 – R15 D.M. 152/2022 | 1.500 | 500 |
| Conglomerato bituminoso | R13 – R5 D.M. 69/2018 | 12.000 | 3.000 |
| Terre e rocce da scavo | R13 – R5 D.M. 152/2022 | 16.500 | 5.100 |
| Plastica | R13 | 30 | 5 |
| Legno | R 13 | 360 | 5 |
| Carta | R13 | 30 | 5 |
| Imballaggi misti | R13 | 60 | 10 |
| Metalli ferrosi | R13 | 500 | 60 |
| Metalli non ferrosi | R13 | 250 | 10 |
| Metalli misti | R13 | 250 | 10 |
| rifiuti ligneo celluloseici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale | R 3 DM 05/02/1998 16.1 lettera l) | 990 | 500 |
| Totale | | 58.970 | 18.205 |

Al fine di permettere una maggiore flessibilità delle quantità in ingresso per alcune tipologie di rifiuti durante la fase di messa in riserva potranno essere previste anche attività di accorpamento/miscelazione (R12).

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Non si rilevano incompatibilità del progetto con la pianificazione sovraordinata.

Anche dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono elementi che contrastino il progetto.

Il vigente piano regolatore del Comune di Cumiana identifica la quasi totalità dell'area in esame all'interno della zona territoriale omogenea DEI – “*Aree industriali esistenti*” ed in particolare nella zona DEI.4 denominata “*Barone*”.

Alcune porzioni marginali delle aree interessate dall'ampliamento in progetto coinvolgono invece terreni aventi ad oggi destinazione urbanistica agricola, in particolare rientranti all'interno nella zona territoriale omogenea EA – “*Zone agricole proprie*”.

L'area a destinazione agricola posta nella porzione nord-orientale del sito in esame sarà lasciata a verde e non sarà pertanto interessata dagli interventi in progetto, mentre su quelle ubicate nella parte occidentale del sito è intenzione del proponente implementare l'attività di compostaggio di sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde.

Il proponente per queste area indica una coerenza delle attività di compostaggio con la destinazione urbanistica ad oggi vigente. A tal proposito si evidenzia che, ai sensi del “*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi*” della CmTo, la compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'opera costituisca presupposto essenziale all'esercizio dell'attività.

La piena conformità urbanistica dell'area è in ogni caso conseguibile attraverso lo strumento della variante automatica (combinato disposto dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 17 bis comma 15bis della L.R. 56/1977); Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., infatti, l'approvazione dei progetti con Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

In relazione a quanto evidenziato dal proponente circa la variazione dello strumento urbanistico attraverso lo strumento della variante automatica, con specifico riferimento a quanto argomentato in relazione ai parametri di trasformazione urbanistica previsti attualmente per l'area DEI4 come da istanza avanzata nell'ambito dell'adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante generale al PRGC, si evidenzia come tale strumento vada ad esplicitare i propri effetti esclusivamente nelle aree oggetto di autorizzazione e non in altre aree non connesse o pertinenti le attività di gestione rifiuti.

Tali aspetti riguardanti le questioni urbanistiche dovranno pertanto essere oggetto di *specifici approfondimenti in merito con i competenti uffici della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Cumiana prima della presentazione dell'istanza ex. art. 208 da parte della società proponente.*

Parte dell'area oggetto di ampliamento risulta compresa all'interno della fascia di 150 m di tutela sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.lgs. 42/2004.

Oltre al titolo abilitativo dovrà pertanto essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza, ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008, del comune di Cumiana. A tal proposito verificare quanto indicato anche dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”.

Si prende atto della nota ptot. n. 1635 del 30/01/2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino della quale si riportano i principali contenuti:

“Premesso che parte dell’area interessata dall’intervento risulta attualmente soggetta a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.lgs. 42/2004, la Scrivente evidenzia che il vigente P.P.R. ne definisce la morfologia insediativa come la n. 10 “aree rurali di pianura e collina” (art. 40 Nda). Poiché le Direttive di sviluppo di tali ambiti riguardano la salvaguardia dei suoli agricoli e il potenziamento della loro riconoscibilità qualificante per l’immagine regionale, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, anche in considerazione dell’ampiezza dell’area d’intervento, della necessità di un maggior approfondimento valutativo degli impatti ambientali attesi sul contesto agricolo di riferimento, ritiene opportuna l’assoggettabilità alla procedura di VIA.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, si segnala come l’area oggetto di intervento rientri in un settore dell’agro di Augusta Taurinorum oggetto di centuriazione e di occupazione agraria in epoca romana, come testimoniato da rinvenimenti occasionali in regione Marsaglia. Dal momento che tale area non è stata oggetto di edificazione in epoca moderna, si ritiene che nel corso della redazione dello studio di impatto ambientale si dovrà procedere a una verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. g) e dell’art. 23, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, allo scopo di valutare i possibili impatti sul patrimonio archeologico nel sottosuolo, quale componente del patrimonio culturale indicato nell’Allegato VII, punto 4, del medesimo decreto legislativo”.

In relazione all’utilizzo delle aree agricole si rimanda a quanto già argomentato in precedenza in relazione al fatto che solo alcune porzioni marginali delle aree interessate dall’ampliamento verranno utilizzate per svolgere attività di compostaggio che, al di là degli aspetti legati alla compatibilità urbanistica, non necessiteranno di opere preventive di scavo e di impermeabilizzazione di nuove aree.

Per la tipologia di rifiuti 16.1 lettera l) “rifiuti ligneo cellululosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale” gestiti per un quantitativo inferiore a 1.000 t/anno la normativa tecnica di riferimento, DM 05/02/1998, evidenzia infatti come le attività di compostaggio non abbiano l’obbligo di superfici impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo e di dover avvenire in ambiente confinato.

Occorre in ogni caso valutare con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la reale necessità di procedere ad una verifica preventiva dell’interesse archeologico prima della presentazione dell’istanza ex. art. 208.

2. dal punto di vista progettuale ed ambientale

Nello studio preliminare ambientale le informazioni sono state fornite con un grado di dettaglio adeguato e commisurato alle caratteristiche dell’opera e del contesto ambientale nel quale si inserisce e si sono ritenute sufficienti per valutare in maniera adeguata gli aspetti generali inerenti il progetto ed i potenziali impatti derivanti dallo stesso.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell’impianto in relazione alla normativa tecnica di settore ed ai presidi ambientali ed alle modalità gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente riverificate nell’ambito del successivo iter autorizzativo.

Rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo prevalentemente tecnico/gestionale che possono

essere demandate alle successive fasi progettuali/autorizzative.

Gestione rifiuti

In merito alla richiesta dell'attività R12 per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e quelli di origine minerale intesa come accorpamento e miscelazione, si fa presente che il CER 170802 non sarà comunque più ammesso al recupero per la produzione di aggregati riciclati stante il nuovo D.M. 152 del 26 settembre 2022 e non sarà perciò ammissibile la miscelazione.

La competente Direzione Gestione Rifiuti si riserva comunque nella futura fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 di verificare eventuali modalità con le quali l'attività di accorpamento e miscelazione potrà avvenire

Aree protette

In relazione alla vicinanza con con il sito della Rete Natura 2000 IT1110084 denominato “*Boschi umidi e stagni di Cumiana*” non sono pervenute osservazioni in merito da parte della competente Direzione Sistemi Naturali della CmTO.

Per la prevista attività di compostaggio su sfalci e potature dovranno in ogni caso essere previste idonee modalità operative/gestionali al fine di evitare in fase di accettazione del rifiuto l'ingresso in impianto di specie vegetali esotiche invasive. A tal proposito consultare quanto indicato dalla Regione Piemonte alla seguente pagina web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase limitate alla realizzazione di idonea pavimentazione e rete di raccolta e trattamento delle superfici scolanti e dell'installazione dei vari macchinari ed attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto.

Rumore

In fase di presentazione dell'istanza ex art. 208 occorrerà si dovrà presentare apposita relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”.

Si concorda con il proponente che prevede una verifica del rispetto dei limiti acustici nella configurazione di regime dell'impianto mediante l'effettuazione di un collaudo acustico presso i recettori individuati a valle dell'installazione dei vari impianti in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, di individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Gestione reflui ed acque meteoriche

L'impianto di betonaggio sarà dotato di un impianto di trattamento a ricircolo completo delle acque di lavaggio utilizzate per la pulizia del nastro trasportatore di carico delle autobetoniere e in generale dell'impianto.

Come già evidenziato, per la tipologia di rifiuti 16.1 lettera l) “*rifiuti ligneo cellululosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale*” gestiti per un quantitativo inferiore a 1.000 t/anno la normativa tecnica di riferimento, DM 05/02/1998, indica come le attività di compostaggio possano avvenire senza la necessità di superfici impermeabilizzate dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue.

Con D.D. n. 403 – 12596/2018 del 14/05/2018 è stato approvato ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e s.m.i. 1/R il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio che dovrà essere aggiornato allo scopo di tenere conto delle modifiche proposte.

Il piano approvato prevede per le superfici scolanti una pavimentazione in stabilizzato rullato di adeguata portanza dotato di sistema di collettamento, accumulo (usato per abbattimento delle polveri) e trattamento con successiva immissione mediante trincea disperdente in strati superficiali del sottosuolo che è in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Nell'ambito di redazione del nuovo piano occorre tenere debitamente conto del fatto che l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno delle aree di ricarica della falda, così come individuate nell'Allegato 2 della D.D. n. 268 del 21/7/2016 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000", valutando dunque la necessità di adottare presidi/misure di maggior tutela per quanto riguarda l'immissione delle acque meteoriche in strati superficiali del sottosuolo.

A tal fine fare riferimento alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde approvata dalla Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Nell'ambito di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, da presentare tramite SUAP, verranno in ogni caso definite le specifiche modalità di gestione alle quali il proponente dovrà attenersi.

Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda l'attività di recupero R5 di rifiuti inerti l'impatto sulla matrice atmosferica continuerà ad essere costituito prevalentemente dalle emissioni diffuse di polveri, generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, senza variazioni qualitative rispetto a quanto già analizzato in occasione dell'adozione della D.D. n. 300-23863 del 25/09/2018.

Il progetto, pur contemplando un incremento quantitativo dei materiali processati, prevede l'adozione di presidi tecnologici e di modalità operative che si ritengono adeguati al contenimento della diffusione di polveri.

La nuova attività di betonaggio sarà conforme ai disposti definiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 71-16738 del 17/02/1997 ("Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire").

Relativamente all'attività di messa in riserva l'eventuale impatto sulla matrice atmosferica, costituito dalla diffusione di polveri, potrà essere limitato mediante l'adozione di procedure operative, sia in fase di movimentazione che di stoccaggio, atte ad evitare la dispersione di materiale particellare ad opera degli agenti atmosferici, in particolare nel caso di materiali di piccola pezzatura, quali la riduzione della distanza e della frequenza della movimentazione ed il deposito in idonei contenitori chiusi.

Per quanto riguarda invece l'attività di compostaggio, attività residuale con potenzialità sotto le 1.000 t/anno per la quale non vi è l'obbligo di avvenire in ambiente confinato, non si evidenziano elementi di criticità determinanti in relazione a possibili episodi di molestia olfattiva a fronte di una corretta conduzione del processo così come indicato dal DM 05/02/1998 normativa tecnica di riferimento. Dall'esperienza maturata sul territorio si è infatti verificato che nella maggior parte dei casi la generazione e la propagazione dell'odore in stabilimenti come quello proposto è causata da aspetti di tipo gestionale.

A tal proposito, le informazioni che necessitano un maggior livello di approfondimento per la successiva fase autorizzativa risultano le seguenti:

- Quantitativo di materiale trattato: indicazione dell'ammontare di ciascun lotto avviato a compostaggio e della tempistica massima di stoccaggio del materiale;
- Descrizione della fase di pretrattamento, precisando, in particolare le modalità di triturazione e le misure tecniche, operative e gestionali che si intendono adottare per contenere la diffusione di polveri derivanti dal processo;
- Descrizione dettagliata delle procedure operative della fase di compostaggio, precisando – anche con ausilio di planimetrie e sezioni quotate - in particolare: la collocazione spaziale dei cumuli, i principali parametri fisici/chimici di gestione del processo, le dimensioni e volumetrie dei cumuli, le tempistiche e modalità di rimescolamento, le modalità di ossigenazione, ed, eventualmente, i sistemi di captazione e trattamento degli effluenti previsti.

Suolo e sottosuolo

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla componente sottosuolo e falda superficiale, essi non sono ritenuti significativi in considerazione delle tipologie di materiali trattati e delle modalità di gestione previste quali idonea pavimentazione con sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, eventualmente ancora da implementare come in precedenza specificato, e l'utilizzo di cassoni chiusi per la messa in riserva di alcune tipologia di rifiuti.

Traffico e viabilità

L'area oggetto dell'intervento è facilmente raggiungibile dalla S.P. 589; la rete viaria risulta sufficientemente articolata per assorbire il traffico indotto dalla nuova attività in oggetto ritenuto comunque, visto il modesto incremento della movimentazione annua di rifiuti richiesta, poco significativo rispetto allo stato di fatto.

Ritenuto che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, dalle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti interessati e conservati agli atti, per il progetto in oggetto:

- non si ravvisano elementi che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- non sono infatti in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare, in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto potenziali impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate, ed in relazione ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Unica ex art. 208 a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuale, così come in precedenza argomentate, che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'abito del

successivo iter di approvazione del progetto.

- prima dell'avvio del successivo iter di approvazione del progetto dovranno essere svolti specifici approfondimenti con i competenti uffici della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Cumiana in merito alle questioni di tipo urbanistico e dovrà essere valutata con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino l'effettiva necessità di una verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si riportano nel dispositivo del presente provvedimento gli adeguamenti progettuali e gli approfondimenti necessari per il successivo iter di approvazione del progetto da considerarsi comunque come elenco indicativo e non esaustivo.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ed adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

***Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.*

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e s.m.i "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2022 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 e il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo

1) di escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto denominato *“Ampliamento e modifica impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni R3, R5, R12 e R13 di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”* previsto in Comune di Cumiana presentato in data 22/12/2022 dalla Società Pitagora s.r.l. - con sede legale in Via IV Novembre n. 9 ad Avigliana (TO) e P. IVA 11312340018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

A) Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Prima della presentazione dell'istanza ex. art. 208 gli aspetti riguardanti le questioni urbanistiche dovranno essere oggetto di specifici approfondimenti in merito con i competenti uffici della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Cumiana.

Prima della presentazione dell'istanza ex. art. 208 occorre valutare con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la reale necessità di procedere a una verifica preventiva dell'interesse archeologico.

In merito alla richiesta dell'attività R12 per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e quelli di origine minerale intesa come accorpamento e miscelazione, si fa presente che il CER 170802 non sarà comunque più ammesso al recupero per la produzione di aggregati riciclati stante il nuovo D.M. 152 del 26 settembre 2022 e non sarà perciò ammissibile la miscelazione.

Presentare apposita relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”*.

Nell'ambito di redazione del nuovo Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento occorre tenere debitamente conto del fatto che l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno delle aree di ricarica della falda e valutare dunque la necessità di adottare presidi/misure di maggior tutela per quanto riguarda l'immissione delle acque meteoriche in strati superficiali del sottosuol facendo riferimento alla D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 in premessa riportata.

Relativamente all'attività di messa in riserva implementare le procedure operative, sia in fase di movimentazione che di stoccaggio, atte ad evitare la dispersione di materiale particellare ad opera degli agenti atmosferici, in particolare nel caso di materiali di piccola pezzatura, quali la riduzione della distanza e della frequenza della movimentazione ed il deposito in idonei contenitori chiusi.

Per l'attività di compostaggio su sfalci e potature:

- dovranno essere previste idonee modalità operative/gestionali al fine di evitare in fase di accettazione del rifiuto l'ingresso in impianto specie vegetali esotiche invasive. A tal proposito consultare quanto indicato dalla Regione Piemonte alla pagina web in premessa riportata;
- fornire indicazione dell'ammontare di ciascun lotto avviato a compostaggio e della tempistica massima di stoccaggio del materiale;
- fornire descrizione della fase di pretrattamento, precisando, in particolare le modalità di triturazione e le

misure tecniche, operative e gestionali che si intendono adottare per contenere la diffusione di polveri derivanti dal processo;

- fornire descrizione dettagliata delle procedure operative della fase di compostaggio, precisando – anche con ausilio di planimetrie e sezioni quotate - in particolare: la collocazione spaziale dei cumuli, i principali parametri fisici/chimici di gestione del processo, le dimensioni e volumetrie dei cumuli, le tempistiche e modalità di rimescolamento, le modalità di ossigenazione, ed, eventualmente, i sistemi di captazione e trattamento degli effluenti previsti.

Si rammenta, come già indicato in premessa, la necessità di riverificare comunque puntualmente i presidi ambientali che si intendono adottare al fine della salvaguardia di tutte le matrici ambientali ed antropiche potenzialmente interessate.

B) Condizioni Ambientali di cui art. 5 le. o-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Condizioni per la realizzazione e gestione dell'impianto

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 22/12/2022 ed aggiornata in data 28/02/2023, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente provvedimento e fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successiva fase autorizzativa.

Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di inizio della fase di esercizio dell'impianto nella nuova configurazione con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente ulteriormente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

C) Ulteriori Adempimenti

La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente, al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto nella nuova configurazione.

2) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale “il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano